



Edizione di martedì 11 febbraio 2025

Comunione – Condominio - Locazione

Suddivisione delle spese relative ad opere di consolidamento dell'intero edificio

di **Francesco Luppino**, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna

Diritto Bancario

Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna; era meglio l'esdebitazione?

di **Valerio Sangiovanni**, Avvocato

Diritto e reati societari

Diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. privo di limiti

di **Valerio Sangiovanni**, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Utilizzabilità probatoria degli screenshot di messaggi WhatsApp: conferme e limiti nella giurisprudenza della Cassazione

di **Francesco Tedioli**, Avvocato

Esecuzione forzata

L'approvazione del progetto di distribuzione è atto conclusivo dell'espropriazione immobiliare impugnabile con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

di **Paolo Cagliari**, Avvocato

Responsabilità civile

La responsabilità del Comune per le strade in custodia

di **Daniele Calcaterra**, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

Gestione dei rifiuti condominiali: nessuna solidarietà in capo all'amministratore
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Esperibilità dell'azione di riduzione in via surrogatoria: la questione rimessa alle Sezioni Unite
di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Diritto e reati societari

Impossibilità, per la transazione intervenuta successivamente e senza specifica pattuizione sul punto, di porre nel nulla il precedente accordo intervenuto tra soci e contenente il riconoscimento di un beneficio economico a favore di uno degli stessi
di **Ilaria Tironi, Dottoressa in legge**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L'esdebitazione del fallito può essere accordata quando vi sia stato un seppure minimo pagamento dei creditori
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Diritto Bancario

Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB: recenti orientamenti giurisprudenziali
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Processo civile telematico

Efficacia probatoria degli screenshot nel processo civile: analisi e precedenti giurisprudenziali
di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Suddivisione delle spese relative ad opere di consolidamento dell'intero edificio

di **Francesco Luppino**, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna

[Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32463, Presidente M. Falaschi – estensore R. Giannaccari](#)

Massima: *“Vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno le spese che attengano a parti dell’edificio comune o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l’intero edificio condominiale. L’obbligo di contribuire alle spese deve essere, in conseguenza, fondato sull’utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché solo se la cosa oggetto dell’intervento non può servire ad uno o più condomini, non vi è obbligo di contribuire alle spese. Ne consegue che le spese di consolidamento statico sono state correttamente ripartite tra tutti i condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c.”.*

CASO

Su ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal Condominio Alfa, il Tribunale di Velletri ingiungeva alla società Beta S.r.l., nella sua qualità di condomina, il pagamento di una somma di denaro a titolo di oneri condominiali in favore di Alfa.

La Beta s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo deducendo, da una parte, che le somme richieste non figuravano nella tabella di riparto del 15.05.2006 e non erano state approvate nell’assemblea condominiale del 20.10.2006, dall’altra, che le somme relative al risanamento del muro scala non erano dovute perché contrarie alla tabella B) del regolamento condominiale, che escludeva la Beta S.r.l. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, osservando che nel corso dell’assemblea condominiale del 15.05.2006 erano state approvate le spese per le quali era stato richiesto il pagamento alla Beta S.r.l. e che il calcolo degli oneri condominiali aveva richiesto una mera operazione aritmetica.

Beta S.r.l. appellava la decisione del Tribunale di Velletri, tuttavia, anche la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, rilevando che lo stato di riparto elaborato in data 15.05.2006 dall’amministratore era stato approvato dall’assemblea condominiale con

delibera del 20.10.2006. La Corte territoriale non ravvisava la violazione del regolamento condominiale, poiché i lavori approvati dall'assemblea riguardavano il **consolidamento statico dell'edificio condominiale**.

Beta S.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale sulla base di tre motivi:

- la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere Beta S.r.l. obbligata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., a concorrere nelle spese per le opere relative al rifacimento della scala condominiale, nonostante il contenuto del regolamento condominiale convenzionale riproducesse il criterio contenuto nell'art. 1124 c.c.;
- la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver dichiarato d'ufficio la nullità della delibera condominiale che avrebbe arbitrariamente modificato i criteri di suddivisione delle spese stabiliti nel regolamento contrattuale;
- la Corte territoriale avrebbe ritenuto la corretta adozione da parte del Tribunale del decreto ingiuntivo opposto pur in assenza di un valido titolo, in quanto lo stato di riparto allegato alla richiesta monitoria non sarebbe stato richiamato nel verbale dell'assemblea che aveva approvato il riparto delle spese.

Il Condominio Alfa resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32463, ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso poiché infondati, per i motivi di seguito analizzati aventi ad oggetto, nello specifico, i criteri di ripartizione delle spese concernenti le parti comuni dell'edificio e le ipotesi di annullabilità/nullità delle delibere assembleari.

QUESTIONI

L'ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di ripartizione delle spese condominiali, con particolare riferimento agli interventi di consolidamento statico dell'edificio.

La qualificazione delle opere e la corretta applicazione dell'art. 1123 c.c..

La Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le **spese relative a interventi di consolidamento statico dell'edificio** devono essere ripartite tra **tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà** (art. 1123, comma 1, c.c.).

Tale principio si fonda sull'**utilità generale** che tali opere arrecano a tutto il fabbricato e, pertanto, a tutti i condomini, a prescindere dalla specifica destinazione della parte dell'edificio oggetto dell'intervento controverso.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rilevato che i lavori eseguiti non riguardavano una semplice manutenzione ordinaria o straordinaria delle scale, bensì un'opera di consolidamento statico e, pertanto, coinvolgente l'intero fabbricato.

Infatti, *“l’obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull’utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché **solo se la cosa oggetto dell’intervento non può servire ad uno o più condomini, non vi è obbligo di contribuire alle spese**”*.

Di conseguenza, nel caso oggetto della pronuncia in commento, non trova applicazione l'art. 1124 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese per le scale in base all'uso e alla proprietà esclusiva, né la clausola regolamentare che esentava la Beta S.r.l. dalle spese relative alle scale e ciò **nonostante la natura contrattuale del regolamento vigente in condominio**.

Di converso, nel caso in cui le spese avessero riguardato opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione delle scale avrebbe dovuto trovare applicazione il differente regime di ripartizione stabilito nel regolamento condominiale, poiché, in quanto avente natura convenzionale, quindi, essendo il risultato dell'autonomia privata riconosciuta ai singoli condomini, idoneo a derogare la disciplina legale di cui all'art. 1123 c.c..

La distinzione tra delibere nulle e annullabili

I giudici di Piazza Cavour hanno anche ribadito la fondamentale **distinzione**, specialmente in virtù della Riforma del diritto condominiale del 2012^[1], **tra delibere annullabili e nulle**, distinguendo i casi idonei a determinare l'annullabilità della delibera da quelli che ne determinano la nullità.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9839/2021) che, in merito a tale distinzione, ha affermato che:

- sono **nulle** le delibere che modificano i criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese con efficacia **generale e per il futuro**;
- sono invece **annullabili** le delibere che applicano in concreto tali criteri, anche in modo erroneo o illegittimo.

Nel caso di specie, la delibera condominiale del 20.10.2006 si limitava a ripartire le spese dell'intervento di consolidamento senza modificare i criteri stabiliti dal regolamento e, pertanto, essa rientrava nella categoria delle delibere **annullabili** e, quindi, doveva essere impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1137 c.c., nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e astenuti, dal ricevimento del relativo verbale per i condomini assenti.

Tuttavia, dal momento che la Beta S.r.l. non aveva impugnato tempestivamente la delibera sollevando apposita domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'invalidità della delibera, l'eccezione di annullabilità sollevata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

è stata ritenuta **inammissibile**, conformemente alla giurisprudenza che vieta di eccepire l'annullabilità in via difensiva senza proporre una specifica domanda in tal senso

Conclusioni

La pronuncia della Suprema Corte conferma alcuni principi consolidati in materia di spese condominiali:

1. **i lavori di consolidamento statico sono spese comuni** e devono essere ripartiti tra tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., indipendentemente dalla destinazione specifica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento, purché tali opere riguardino l'edificio condominiale nel suo complesso e siano, pertanto, destinate a servire tutti i condomini e non solo alcuni di essi;
2. **la distinzione tra delibere nulle e annullabili**: l'errata applicazione di un criterio di riparto non rende la delibera nulla ma solo annullabile, con la conseguente necessità di una tempestiva impugnazione;
3. **l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere utilizzata per contestare l'annullabilità di una delibera** condominiale a due condizioni: **i)** che venga formulata un'apposita domanda riconvenzionale -e non una semplice eccezione- volta ad accertare e dichiarare l'invalidità della delibera che si assume viziata; **ii)** che sia comunque rispettato il termine di 30 giorni sancito dall'art. 1137, comma 2, c.c.;
4. l'annullabilità **non può essere rilevata d'ufficio** dal giudice e necessita pertanto di apposita domanda riconvenzionale in tal senso.

L'ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, ribadendo la necessità di un **corretto inquadramento delle spese condominiali** e l'importanza della **tempestiva impugnazione** delle delibere assembleari.

[\[1\]](#) Legge n. 220/2012, in particolare si veda l'art. 15.

Diritto Bancario

Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna; era meglio l'esdebitazione?

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata

Scopri di più

Tribunale di Benevento, 14 gennaio 2025

Parole chiave

Concordato minore – Concordato liquidatorio – Risorse esterne – Esdebitazione

Massima: *“La proposta di concordato minore può essere omologata anche se ha natura liquidatoria, a condizione che un soggetto esterno apporti finanza in misura sufficiente a incrementare in modo apprezzabile l'attivo disponibile”.*

Disposizioni applicate

Art. 74 CCII (proposta di concordato minore)

CASO

Una persona chiede di essere ammessa a una procedura di concordato minore. Il Tribunale di Campobasso verifica la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso a questo tipo di procedura. Un dubbio si pone in riferimento al fatto che il concordato proposto ha natura liquidatoria e il debitore non ha beni da liquidare. Tuttavia, viene messa a disposizione da un terzo finanza esterna per l'importo di 22.000 euro.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Benevento omologa la proposta di concordato minore, in quanto la finanza esterna è requisito sufficiente in caso di concordato liquidatorio.

QUESTIONI

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione

controllata sono le **tre procedure concorsuali minori**. La differenza fondamentale tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore è che la prima concerne i consumatori, mentre la seconda riguarda soggetti diversi dai consumatori (piccoli imprenditori e professionisti). La differenza di base tra concordato minore e liquidazione controllata è che il concordato mira alla prosecuzione dell'attività, mentre la liquidazione alla cessazione dell'attività (conseguenza, appunto, della liquidazione dei beni del debitore).

In realtà, non sempre il concordato minore è un concordato in continuità. La legge prevede che *“i debitori ... escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale”* (art. 74 comma 1 CCII). Di base dunque il concordato minore, che è – come dice la parola – un accordo con i creditori, deve essere **finalizzato alla continuazione** dell'attività. Il debitore paga solo una parte dei propri debiti, ma poi può ripartire con l'attività, tornata *in bonis*.

Senonché il legislatore ha previsto anche una forma di concordato liquidatorio, stabilendo che *“fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile”* (art. 74 comma 2 CCII). Se il concordato è liquidatorio, assomiglia alla liquidazione controllata. Vi è dunque una sorta di **snaturamento della funzione del concordato**, che viene usato non come strumento per la prosecuzione dell'attività, bensì per la cessazione della medesima. Per “risorse esterne” si intende qualsiasi attribuzione patrimoniale che non proviene dal medesimo debitore.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Benevento, il proponente il concordato minore è una persona fisica, attualmente non occupata, in quanto la piccola attività imprenditoriale precedentemente svolta è ferma. L'attività imprenditoriale ha generato la maggior parte dell'esposizione debitoria. Le entrate mensili del debitore ammontano a **620 euro** e sono costituite in via esclusiva dall'assegno di inclusione. Il debitore deve sostenere le spese per la locazione dell'immobile adibito a casa di abitazione (canone di 300 euro mensili) nonché per il mantenimento delle figlie. L'importo complessivo del debito è di 148.344 euro (di cui 82.131 euro di pertinenza dell'Agenzia delle entrate).

Ora, come si comprende da questi dati numerici, la proposta di pagamento dei creditori si basa solo sulla finanza esterna. Da un lato, l'ammontare dei debiti non è in alcun modo abbattibile con gli introiti di cui dispone il debitore. Per altro verso, le entrate mensili del debitore gli consentono solo di soddisfare bisogni primari, senza alcuna eccedenza per i creditori. Nel concordato minore, la proposta di concordato passa attraverso il **voto dei creditori**, i quali devono esprimersi a maggioranza in modo favorevole. Ecco allora che le percentuali di pagamento proposte devono essere tali da convincere i creditori a prestare il loro consenso. Solo in questa ottica si giustifica il fatto che un terzo sia disponibile – come nel caso di specie – a mettere a disposizione 22.000 euro per i creditori a fondo perduto, senza essere obbligato a farlo. Dal testo della sentenza non risulta chi sia il terzo che mette a disposizione la finanza esterna. Va detto che, nella prassi, si tratta quasi sempre di un familiare che ha qualche disponibilità economica e vuole aiutare il congiunto.

Il Tribunale di Benevento **omologa la proposta** di concordato minore proposta dal debitore e non accoglie le eccezioni sollevate da alcuni creditori. La proposta di pagamento fatta dal debitore è nella misura del 14,22% per i crediti privilegiati e del 12,31% per i crediti chirografari.

Nel caso di specie, forse il debitore non ha scelto la procedura concorsuale più conveniente. Abbiamo esaminato sopra le condizioni economiche del debitore, che lo qualificano come incapiente: non dispone di patrimonio e le sue entrate non gli consentono di destinare ai creditori alcun importo in eccedenza rispetto a quanto necessario per il suo sostentamento. Data la situazione di incapacienza, sarebbe stato più conveniente presentare **domanda di esdebitazione** del debitore incapiente. Si tratta di una distinta procedura prevista dall'art. 283 CCII. Secondo il comma 1 di questa disposizione, *“il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta”*. La procedura è semplice: basta rivolgersi al tribunale, il quale dichiara l'esdebitazione. Se fosse stata scelta questa via, si sarebbero risparmiati i 22.000 euro messi a disposizione dal terzo.

Il codice della crisi offre **numerose procedure concorsuali**. I presupposti di alcune di esse sono coincidenti; altre volte differenti. Un consumatore non può accedere a un concordato minore, così come un piccolo imprenditore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tuttavia, l'esdebitazione del debitore incapiente è una procedura che prescinde dalla natura di consumatore o professionista del debitore, purché si tratti di “persona fisica meritevole”. Nel caso di specie, il debitore avrebbe potuto chiedere l'esdebitazione, senza pesare per 22.000 euro su di un familiare. Non avendo intenzione di continuare l'attività, avrebbe ottenuto lo stesso risultato (di esdebitazione).

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata

Scopri di più

Diritto e reati societari

Diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. privo di limiti

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Tribunale di Napoli, 18 novembre 2024, Giudice Francesca Reale

Parole chiave

S.r.l. – Controllo del socio

Massima: *“La socia di s.r.l. che non sia amministratrice dispone di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati”.*

Disposizioni applicate

Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci)

CASO

Tizia detiene il 21,5% del capitale di una s.r.l., che gestisce un ristorante. La socia chiede all’amministratrice una serie di documenti per prepararsi all’assemblea che dovrà a breve tenersi al fine di approvare il bilancio. L’amministratrice non fornisce i documenti e l’assemblea si tiene, approvando il bilancio. Successivamente la socia chiede copia del bilancio approvato, ma anche questo documento le viene negato. Infine la socia si rivolge al Tribunale di Napoli per ottenere un ordine di consegna di una serie di documenti.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso, affermando l’ampiezza del diritto del socio non amministratore di s.r.l. di avere copia dei documenti dalla società.

QUESTIONI

L'art. 2476 comma 2 c.c. prevede che *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di **consultare, anche tramite professionisti** di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione”*. Le parti del contenzioso sono i soci, da un lato, e la società, dall'altro. Non deve ingannare il tenore della disposizione che parrebbe prevedere un obbligo in capo agli amministratori. In realtà gli amministratori sono solo gli esecutori dell'obbligazione di consegna che fa capo alla società. La distinzione è importante per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale.

I soci di una s.r.l. possono essere o meno amministratori. Se sono amministratori, gestiscono direttamente la società, e non hanno bisogno di informazioni sull'andamento della medesima. Solo in presenza di più amministratori, sarà necessario che gli uni informino gli altri. Se un socio è solo socio (e non riveste la qualifica di amministratore), allora è estraneo alla gestione della società. Il socio però ha investito il proprio patrimonio nella società mediante i conferimenti iniziali, e gli eventuali successivi aumenti di capitale. Il suo patrimonio è gestito da altri (gli amministratori). La legge gli riconosce dunque **il diritto di controllare l'operato degli amministratori** mediante la verifica della documentazione della società. Per il resto il comma 2 dell'art. 2476 c.c. chiarisce che si possono avere informazioni sia orali che scritte, in particolare copia dei documenti sociali. Se il socio non ha le competenze necessarie, può delegare un professionista di fiducia alla consultazione dei documenti.

La conflittualità tra amministratori e non amministratori è abbastanza frequente nelle piccole s.r.l. italiane. A fronte del diniego degli amministratori al rilascio di documenti, al socio non rimane che la via giudiziaria. Quasi sempre viene scelto il **ricorso d'urgenza**, per l'ovvio motivo che i tempi ordinari del processo civile pregiudicherebbero troppo il bisogno informativo del socio.

Nel caso trattato dal Tribunale di Napoli, la società si difende sostenendo che, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio, erano state fornite a voce le informazioni richieste dalla socia. Il giudice napoletano non accoglie però questa eccezione, sulla base del rilievo che la dazione di alcune informazioni non fa venire meno il diritto del socio di chiederne altre. Il diritto all'informazione del socio è un **diritto potestativo**, non legato a determinati obiettivi, come può essere l'approvazione del bilancio. Il socio può chiedere le informazioni e i documenti che reputa opportuni, per il perseguimento di qualsiasi scopo. Informazioni e documenti non sono necessariamente collegati alla necessità di esprimere un voto consapevole in assemblea. Ad esempio, può darsi che il socio chieda informazioni per valutare se vendere la propria partecipazione oppure al fine di esercitare il diritto di recesso.

Il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Napoli è alquanto analitico nell'elencare i documenti che la società deve produrre. In primo luogo vengono menzionati i contratti in corso con terzi. Fa seguito la documentazione di tipo fiscale, come i registri Iva e le fatture. Il giudice napoletano ordina anche l'esibizione degli **estratti conto** bancari della società. Va detto che la s.r.l., dal canto suo, se non ha copia di tutti gli estratti conto, può farne richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119 T.u.b. Viene infine chiesta documentazione concernente una

procedura esecutiva immobiliare che è stata avviata da terzi nei confronti della società.

Il Tribunale di Napoli si sofferma sulle modalità di esercizio del diritto di controllo della socia. Viene specificato che la socia può sia consultare i documenti che **estraparne copia**. Si consideri che alcuni documenti sono articolati e riportano dati numerici, cosicché la loro consultazione non è sufficiente. Il giudice napoletano specifica che la socia può esercitare il diritto da sola o avvalendosi di un professionista di sua fiducia.

Gli ordini di esibizione potrebbero rimanere inadempiti. Per rafforzare la tutela del ricorrente, il giudice può prevedere le misure di coercizione indiretta previste dall'art. 614-bis comma 1 c.p.c.: *“con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice ... fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni **ritardo nell'esecuzione del provvedimento**”*. Nel caso in commento, il Tribunale di Napoli prevede la condanna della s.r.l. al pagamento in favore della società ricorrente della somma di euro 150 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, da calcolarsi a partire da 15 giorni dopo la comunicazione del provvedimento.

Il caso deciso dal Tribunale di Napoli è emblematico. Si tratta della solita piccola s.r.l., che gestisce una piccola attività imprenditoriale, e che presenta pochi soci. Dal testo dell'ordinanza non emerge il numero di soci, salvo per la presenza di due: la socia ricorrente (che ha il 21,50% del capitale) e la socia amministratrice (che ha l'8,50%). Probabilmente il numero complessivo di soci sarà di circa 4-5 persone. Il fatto che i documenti non siano stati consegnati a fronte di plurime richieste è indice di una forte conflittualità tra i soci. Queste conflittualità sono pressoché insuperabili. Vero è che ora la s.r.l. sarà costretta a consegnare i documenti alla socia, ma probabilmente – più avanti – sorgeranno altri conflitti tra le parti. In genere il metodo migliore per superare questi conflitti è la **vendita della partecipazione**. La socia con il 21,50% dovrebbe riuscire a vendere la sua quota agli altri soci. Quando si intavolano trattative in questo senso, però, il problema è quello della determinazione del prezzo corretto.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Utilizzabilità probatoria degli screenshot di messaggi WhatsApp: conferme e limiti nella giurisprudenza della Cassazione

di Francesco Tedioli, Avvocato

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

Cass. sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254 – Pres. Bertuzzi e Rel. Trapuzzanio

Procedimento per ingiunzione – Opposizione – Prove

(art. 2712 c.c.)

Massima: *“I messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.*

CASO

La vicenda giudiziaria trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia con il quale veniva ingiunto ad A.A. il pagamento della somma di Euro 28.050,00 alla società F.Lli B.B. di C.C. e D.D. Snc, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l’installazione di serramenti.

A.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria e sostenendo che esisteva un accordo con la fornitrice, per un prezzo inferiore a quello ingiunto, derivante da rapporti personali tra il debitore e la figlia di uno dei soci della società creditrice. In particolare, il prezzo della fornitura avrebbe dovuto essere di Euro 8.000,00/10.000,00.

L’opponente dichiarava, inoltre, di aver già corrisposto la somma pattuita, mediante un assegno bancario di Euro 10.000,00, emesso dal proprio padre, in favore di uno dei soci della società.

Il Tribunale di Pavia, accogliendo l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non dimostrata la pretesa creditoria, in mancanza di riscontri probatori sufficienti.

La F.lli B.B. di C.C. e D.D. Snc impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice. La Corte accoglieva il gravame, riformava la sentenza di primo grado e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

A.A. ricorreva, quindi, per cassazione, deducendo l'erronea valutazione delle prove e la violazione di norme in materia di documentazione elettronica. Contestava, in particolare, l'utilizzabilità dello *screenshot* di un messaggio *WhatsApp* dimesso dalla società creditrice.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha rigettato il ricorso di A.A., confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano.

La Suprema Corte ha ribadito che i messaggi WhatsApp e gli SMS, conservati nella memoria di un telefono cellulare, costituiscono **prova documentale** e possono essere **legittimamente acquisiti mediante** semplice riproduzione fotografica. In questa categoria ricadono, quindi, anche gli **screenshot**. La loro utilizzabilità probatoria è subordinata alla **verifica della provenienza** e dell'**attendibilità del contenuto**, elementi che, nel caso di specie, risultavano confermati.

Inoltre, la Cassazione ha rilevato che la prova dell'accordo tra le parti in merito alla fornitura e alla posa in opera dei serramenti era stata ricavata, non solo dallo *screenshot* del messaggio WhatsApp, ma anche dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione contabile prodotta dalla società creditrice. La decisione della Corte d'Appello risultava, quindi, adeguatamente motivata e conforme ai principi in materia di valutazione della prova.

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di contestazione della conformità di un documento informatico ai fatti rappresentati, il giudice può accertarne la validità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (*ex multis*, Cass. 11 maggio 2005, n. 9884; Cass. 26 gennaio 2000, n. 866).

QUESTIONI

L'ordinanza in commento rappresenta un'importante conferma in merito all'utilizzabilità processuale degli *screenshot* di conversazioni digitali ed affronta, in modo approfondito, il loro valore probatorio e le condizioni necessarie per la loro ammissione in giudizio.

Gli *screenshot* non forniscono alcuna certezza che la schermata "fotografata" corrisponda esattamente alla dichiarazione o al messaggio originario, non potendosi escludere che essa riproduca un falso (in tema, G. Gioia, *Prova digitale – Screenshot – Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale*, in *Giur.it.*, 2023, p. 2623; F. Novario, *Le prove informatiche nel processo civile*, Torino, 2014, 193).

La non assoluta affidabilità dello *screenshot* non impedisce che possa essere utilizzato come prova, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. La sua produzione in un giudizio civile non comporta una violazione del diritto alla riservatezza, oggi regolato dal GDPR (*General Data Protection Regulation*, Reg. 679/2016/ EU, adeguato al nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 101/2018. Sul punto v. art. 9, comma 2). L'acquisizione e la produzione in giudizio di una conversazione privata non necessita del consenso dell'autore del messaggio, purché la prova sia pertinente al giudizio e non venga utilizzata per finalità estranee al processo.

L'aspetto centrale della decisione riguarda, appunto, il principio per cui gli *screenshot* di messaggi elettronici rientrano nella categoria delle **riproduzioni meccaniche**, di cui all'art. 2712 c.c.

Tali riproduzioni fanno **piena prova** dei fatti e delle circostanze rappresentate, salvo che la parte contro cui sono prodotti non ne contesti espressamente la conformità (per la precisione, ciò che si disconosce non è la provenienza del documento riprodotto, bensì la rispondenza della riproduzione al documento originale). Questo principio può dirsi pacifico, anche in ragione della equiparazione fra documenti analogici e informatici ai sensi della L. 40/2008, ha trovato conferma anche nelle Sezioni Unite, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 11197.

Le applicazioni pratiche di questa disciplina sono molteplici. Tra le più comuni, si annovera il riconoscimento del debito mediante messaggio *WhatsApp*, il quale, avendo pieno valore legale, può costituire idoneo fondamento per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Un'altra ipotesi significativa riguarda il licenziamento comunicato via *WhatsApp*: in diversi precedenti giurisprudenziali ne è stata confermata la validità, in quanto tale modalità di comunicazione soddisfa il requisito della forma scritta previsto dalla L. 604/1966, soprattutto quando il lavoratore impugna il licenziamento, dimostrando, così, di aver ricevuto e inequivocabilmente attribuito il messaggio al datore di lavoro (cfr. Trib. Catania, Sez. Lavoro, Ordinanza, 27.06.2017).

Un tema rilevante è quello della verifica dell'**attendibilità e della provenienza** del messaggio acquisito mediante *screenshot*. La Cassazione evidenzia che, se il messaggio non viene specificamente disconosciuto, lo stesso è idoneo a fondare una decisione, anche in assenza di ulteriori riscontri probatori. Tuttavia, nel caso in cui venga **contestata l'autenticità** della comunicazione, il giudice ha il potere di valutare l'attendibilità del documento mediante l'acquisizione di **altri elementi probatori**, come testimonianze, perizie tecniche o altri riscontri documentali (Cass., 21 febbraio 2019, n. 5141; in dottrina L. Montesano, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1987, 1 e segg., 8, secondo cui qui si applicano le stesse norme previste per il disconoscimento e la verifica della scrittura privata e, perciò, gli artt. 216 e segg. c.p.c.).

Ulteriore profilo affrontato dalla Suprema Corte riguarda il parallelismo tra gli *screenshot* di messaggi WhatsApp e la produzione di e-mail o altre comunicazioni elettroniche. Entrambi rientrano nell'ambito della prova documentale digitale (Denti, voce "*Prova documentale*", in *Enc. Dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, 713 e segg., 719 e seg. Cfr. anche G. Verde, voce "*Prova*

documentale (diritto processuale civile)”, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, 1; C. Angelici, voce “*Documentazione e documento* (diritto civile)”, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, 1; S. Patti, *Le prove*, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, 2a ed., Milano, 2021, 393) e possono essere utilizzati in giudizio alle medesime condizioni, con l’onere per la parte che li contesta di fornire elementi concreti per metterne in dubbio l’autenticità (Cass. 16 luglio 2024, n. 19622; Cass. 30 aprile 2024, n. 11584; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30186; Cass. 14 maggio 2018, n. 11606).

Infine, la decisione commentata si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione, derivante dalla crescente digitalizzazione delle comunicazioni. La pronuncia conferma la tendenza ad ampliare le possibilità di prova nel processo civile, rendendo sempre più rilevanti le nuove tecnologie e gli strumenti digitali nella formazione del convincimento del giudice.

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

Esecuzione forzata

L'approvazione del progetto di distribuzione è atto conclusivo dell'espropriazione immobiliare impugnabile con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Lavoro e volontariato nello sport dilettantistico e nel terzo settore

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23240 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi

Espropriazione immobiliare – Progetto di distribuzione – Approvazione – Dichiarazione di esecutività – Impugnazione – Opposizione agli atti esecutivi – Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo contestuale all'approvazione del progetto di distribuzione – Irrilevanza

Massima: *“Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo”.*

CASO

Al termine di un'espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione dichiarava approvato il progetto di distribuzione ed estinta la procedura esecutiva.

I debitori esecutati proponevano reclamo ex art. 630 c.p.c., lamentando che i titoli esecutivi azionati fossero stati erroneamente considerati idonei a sorreggere l'azione esecutiva; il reclamo veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza confermata all'esito del giudizio di secondo grado, in quanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione andava impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi.

Gli esecutati proponevano, quindi, ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'opposizione ex art. 617

c.p.c. è l'unico strumento idoneo per impugnare l'atto con cui il giudice dell'esecuzione, una volta approvato il progetto di distribuzione, dichiara quest'ultimo esecutivo e concluso il processo di espropriazione, indipendentemente dalla terminologia impiegata.

QUESTIONI

[1] Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema chiuso e tipico di impugnazioni, dal momento che:

- le contestazioni inerenti al diritto del creditore di agire esecutivamente, ovvero alla pignorabilità dei beni assoggettati a espropriazione forzata vanno veicolate attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.);
- le contestazioni che attengono, invece, alla regolarità, alla validità e alla legittimità dei singoli atti (delle parti o del giudice) attraverso i quali si svolge e progredisce il processo esecutivo vanno proposte attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
- per quanto concerne, infine, i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo esecutivo, il rimedio approntato dal legislatore è il reclamo (art. 630 c.p.c.).

A tale ultimo riguardo, tuttavia, si impone una precisazione: il reclamo può essere proposto nelle ipotesi che vengono definite di estinzione tipica del processo esecutivo, vale a dire in quelle precipuamente considerate dall'art. 630 c.p.c., che fa riferimento, da un lato, ai casi espressamente previsti dalla legge e, dall'altro lato, alle fattispecie nelle quali le parti non proseguono o non riassumono nel termine perentorio il processo esecutivo, cioè quando si verifica una loro specifica e qualificata inattività.

È noto, tuttavia, che l'estinzione o l'arresto definitivo del processo esecutivo può ricorrere in numerosi altri casi, nei quali, per la situazione patologica che si è venuta a determinare o per l'inottemperanza a un ordine impartito dal giudice, l'esecuzione non è in grado di raggiungere il suo scopo e deve, pertanto, essere chiusa anticipatamente (si parla anche, in questi casi, di improseguibilità o improcedibilità dell'esecuzione).

Lo stesso è a dirsi per il provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c., viene disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire – per esempio, per il considerevole ribasso del prezzo del bene pignorato, a seguito dell'esperimento di plurimi e infruttuosi tentativi di vendita – un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie, anche in considerazione dei costi necessari per la prosecuzione della procedura.

In tutti questi casi, il provvedimento del giudice dell'esecuzione va attinto con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla sua conoscenza legale.

Analogo regime di impugnazione segue, come precisato dalla Corte di cassazione, l'ordinanza

che, una volta approvato il progetto di distribuzione, dichiara lo stesso esecutivo e, nel contempo, definita ovvero conclusa la procedura esecutiva.

Tale declaratoria, infatti, non è altro che una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione forzata, ovvero dell'impossibilità di compiere ulteriori atti una volta giunti al termine dell'*iter* processuale delineato dal legislatore: da questo punto di vista, il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha una valenza puramente descrittiva, come tale priva tanto di autonoma portata precettiva, quanto di contenuto accertativo di una delle situazioni che danno luogo alla fattispecie legale di estinzione tipica dell'esecuzione cui propriamente si riferisce l'art. 630 c.p.c., fondamentalmente legata all'inerzia dei soggetti titolati a dare impulso all'esecuzione.

Recentemente, peraltro, la Corte di cassazione, nelle sentenze n. 32143 e n. 32146 del 20 novembre 2023, ha affrontato proprio il tema dell'individuazione del momento finale dell'espropriazione forzata immobiliare, visto che, a fronte di un orientamento secondo cui il processo esecutivo si definisce e si conclude con il provvedimento che – approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, ovvero risolte le contestazioni sollevate ex art. 512 c.p.c. – dichiara l'esecutività del piano di riparto e ordina il pagamento ai creditori delle somme di rispettiva spettanza, era stato pure affermato che la procedura esecutiva doveva ritenersi tecnicamente pendente fino a quando il progetto di distribuzione non avesse avuto definitiva esecuzione, con l'effettiva riscossione dei mandati di pagamento emessi.

Questa seconda posizione poggiava sull'assunto per cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria, ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia stato eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita, supponendo che la proprietà di detta somma rimanga del debitore fino a quando non avvenga in concreto il suo passaggio nella sfera patrimoniale del creditore.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto simile ricostruzione, escludendo che l'ordinanza resa all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione o risolutiva delle controversie ex art. 512 c.p.c. segni la definizione della fase espropriativa vera e propria e non anche la chiusura definitiva dell'esecuzione.

Opinando diversamente, si dovrebbe ammettere che, nonostante la declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione, il processo esecutivo sia ancora pendente in forza del mero dato della mancata esecuzione dell'ordine di pagamento delle singole quote, dandosi preminente rilievo non già all'adozione dell'ultimo provvedimento del processo da parte del giudice dell'esecuzione, ma alla sua esecuzione, che si concreta in un'attività puramente materiale, per quanto dovuta e complementare rispetto al provvedimento che l'ha ordinata.

Nemmeno la pendenza di un'opposizione distributiva può reputarsi idonea a impedire la chiusura dell'esecuzione, quando l'efficacia dell'ordinanza che ha dichiarato l'esecutività del progetto di distribuzione e ordinato i pagamenti non sia stata sospesa (così come un grado di

giudizio non può dirsi pendente solo perché il provvedimento che l'ha definito è stato impugnato): solo l'eventuale successivo accoglimento dell'opposizione può travolgere, con effetto *ex tunc*, il provvedimento impugnato e riaprire, così, il processo esecutivo.

Questa impostazione esplica rilievo anche in ordine alla revocabilità dell'atto conclusivo dell'espropriazione forzata: poiché la definizione di un procedimento giudiziario segna la consumazione del potere di provvedere da parte del giudice che lo sovrintende, non può esservi spazio per la revoca dell'ordinanza che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione per il semplice fatto che l'ordine di dare corso ai pagamenti non sia ancora stato materialmente eseguito, poiché ciò significherebbe estendere i poteri del giudice dell'esecuzione a tempo potenzialmente indefinito, ricollegandolo a elementi esterni (in particolare, alla diligenza dell'ausiliario incaricato di dare corso ai pagamenti) alla sfera giurisdizionale.

Peraltro, proprio perché il provvedimento che determina la chiusura dell'espropriazione è soggetto a opposizione agli atti esecutivi, la sua mancata proposizione attribuisce indubbia stabilità alla distribuzione, sicché procedere a una sua revoca o modifica ai sensi dell'art. 487 c.p.c., in tesi fino a quando l'atto non abbia avuto materiale esecuzione, finirebbe con il sollevare la parte interessata dalla decadenza in cui è già incorsa, in conseguenza della propria inerzia nel proporre l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.

Tenuto conto di ciò, il punto di equilibrio è stato ravvisato nella possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare o modificare il provvedimento di chiusura della fase distributiva fino a quando non sia spirato il termine di venti giorni per la proposizione dell'eventuale opposizione distributiva *ex artt.* 617 e 512 c.p.c., sempre che a detto provvedimento non sia stata data frattanto esecuzione, con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento (non potendovi essere in tale caso spazio per alcuna revoca, stante la preclusione derivante dall'art. 487 c.p.c.).

D'altra parte, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1042 del 16 gennaio 2025, ha pure precisato che il fatto che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo, anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.

Infatti, la parte che abbia spiegato un'azione tendente a determinare l'arresto definitivo della procedura o la rinnovazione di uno o più atti del processo (perché ritenuti *contra legem* e tempestivamente opposti) mantiene intatto l'interesse alla decisione, visto che solo attraverso la sua esecuzione può anelare all'adeguata tutela della propria posizione soggettiva: l'eventuale accoglimento dell'opposizione formale, infatti, può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia proseguito fino alla sua definizione (perché il giudice dell'esecuzione non ha adottato alcun provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 618 c.p.c.), quando sia stato riconosciuto che la nullità che colpiva l'atto oggetto di opposizione ha

determinato uno sviluppo anomalo e illegittimo del processo e una altrettanto anomala e illegittima conclusione dello stesso.

Seminario di specializzazione

Lavoro e volontariato nello sport dilettantistico e nel terzo settore

[Scopri di più](#)

Responsabilità civile

La responsabilità del Comune per le strade in custodia

di Daniele Calcaterra, Avvocato

Seminario di specializzazione

Riforma del Codice della Strada recata dalla
L. 25/11/2024 n. 177

Scopri di più

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136, Rel. Dott. P. Gianniti

Responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)

Massima: *“In materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza, la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene; oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla”.*

CASO

Tizio conveniva in giudizio il Comune Alfa e la sua compagnia assicurativa, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti all'esito del sinistro occorsogli mentre, alla guida del motociclo di sua proprietà, percorreva una strada comunale e si era visto sbalzare dal motociclo a causa di un ostacolo che invadeva l'intera carreggiata, cadendo violentemente a terra e perdendo i sensi.

Nello specifico, Tizio deduceva che il sinistro era stato cagionato dalla presenza di un grosso tronco d'albero che occupava l'intera carreggiata da lui percorsa, non visibile, non prevedibile né evitabile e che riteneva il Comune Alfa responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietario e custode della strada luogo del sinistro o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Il Comune Alfa si costituiva in giudizio, contestando gli assunti attorei. In particolare, rilevava la carenza di prova in ordine alle modalità del sinistro e alla sua riconducibilità all'asserito pericolo, nonché l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità dell'ente sia in relazione all'art. 2051 che all'art. 2043 c.c. Deduceva la responsabilità

esclusiva o concorrente dello stesso Tizio e che in ogni caso all'epoca del sinistro responsabile della manutenzione e sorveglianza dell'area stradale in questione era l'appaltatrice Beta, che pertanto doveva ritenersi responsabile esclusivamente per i danni cagionati a terzi.

A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio Beta, che contestava sia la domanda attorea che quella di manleva svolta dal Comune Alfa. Restava invece contumace la compagnia assicurativa.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea.

Tizio proponeva impugnazione avverso la sentenza del giudice di primo grado, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso il nesso di causalità tra la sua caduta (e quindi le lesioni da lui riportate) e la presenza in loco di un ostacolo derivante dalla potatura di alberi collocati nel mezzo delle due carreggiate tra due guardrail e ai lati della strada come da documentazione fotografica, che allegava.

Il Comune Alfa si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, al pari di Beta.

La Corte d'Appello confermava il rigetto della domanda attorea.

Tizio ricorre dunque in Cassazione avverso la sentenza della corte territoriale.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso.

QUESTIONI

Superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la P.A., al pari di qualunque altro soggetto privato, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene sottoposto al suo controllo finisca con l'arrecare danno a terzi. Anche la P.A., infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei suoi beni, incontra i limiti derivanti, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.; è possibile quindi affermare che la P.A. risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.

A norma dell'art. 2051 c.c., ciascuno è dunque responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

In proposito, è ormai un dato assodato quello per cui l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

La questione concernente la natura della responsabilità sancita dalla norma in commento ha tenuto banco invero per molto tempo. A un primo orientamento che ravvisava nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità soggettiva, per colpa, se ne è contrapposto un altro, ormai accolto come dicevamo pacificamente in giurisprudenza, secondo cui si tratterebbe di responsabilità oggettiva.

La differente impostazione ha avuto in passato conseguenze di notevole impatto pratico, tra cui, in particolare la diversa concezione del caso fortuito, cui la norma fa riferimento quale unico limite alla responsabilità che grava sul custode. È intuitivo che nel caso in cui si segua la concezione soggettiva della responsabilità, si dovrebbe concludere che la prova liberatoria potrebbe consistere anche nella dimostrazione di avere diligentemente adempiuto al dovere di custodia. Diversamente, nel caso in cui si segua la tesi della responsabilità oggettiva, nel concetto di caso fortuito potrebbero essere ricompresi solamente fattori esterni e autonomi rispetto alla sfera di controllo del custode, idonei a interrompere il nesso causale tra l'attività di custodia e l'evento lesivo.

Sul punto la Corte si allinea a quello che è l'indirizzo ormai costante rinvenibile in giurisprudenza e che ha sposato la teoria della responsabilità oggettiva.

Nella sentenza in esame c'è però un passaggio ulteriore.

La Corte rileva come sia *jus receptum* (tra le più recenti, Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui, in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorra distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.). In tale seconda evenienza – che secondo la prospettazione dello stesso ricorrente ricorrerebbe anche nel caso di specie – la responsabilità non è più imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene; oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla.

In conformità al suddetto principio di diritto, tornando al caso di specie, la S.C. osserva quindi che quand'anche fosse risultato provato che il sinistro era stato causato dalla presenza di un ramo d'albero sulla carreggiata, Tizio, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, avrebbe dovuto provare che detto ramo si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che l'ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico. Circostanza quest'ultima che nel giudizio di merito non risultava essere stata accertata. Da qui il rigetto del ricorso.

Seminario di specializzazione

Riforma del Codice della Strada recata dalla L. 25/11/2024 n. 177

[Scopri di più](#)

Comunione – Condominio - Locazione

Gestione dei rifiuti condominiali: nessuna solidarietà in capo all'amministratore

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Superbonus, altri bonus edilizi e contenzioso legale

Scopri di più

Corte di Cassazione, Ordinanza del 14.02.2023 n. 4561, Sez. III, Presidente Dott. Manna, Estensore Dott. Bertuzzi

Massima: *“In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale”.*

CASO

Il Condominio Gamma n. 34 e la Società Beta (amministratore del condominio), si opponevano contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a fronte dell'accertamento dell'AMA, li aveva sanzionati per violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, in quanto vi era la presenza, all'interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti ivi conferiti irregolarmente.

L'opposizione veniva respinta e gli oppositori in primo grado interponevano appello avverso la decisione di prime cure innanzi al Tribunale di Roma che con sentenza n. 3874 del 21 febbraio 2010 rigettava il gravame.

In particolare il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Beta, la quale negava di essere amministratore del condominio Gamma sottoposto alla sanzione, evidenziando che i verbali di accertamento avevano riportato i dati dell'amministratore condominiale evincibili da una circolare condominiale affissa all'interno dello stabile e che l'opponente non aveva fornito prova contraria.

Quanto al merito, accertava la **responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore**

e che la medesima si fondava sul fatto che i contenitori per il conferimento dei rifiuti erano posti in luoghi rientranti nelle parti comuni del condominio e che pertanto l'impossibilità di risalire agli autori materiali delle violazioni non comportava una esclusione della responsabilità del Condominio Gamma e del suo amministratore.

Inoltre, ad avviso del Tribunale il Condominio opponente non aveva alcun titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, posto che le stesse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di un altro condominio, in particolare il Condominio Gamma n. 39.

Soccombenti anche in secondo grado, ricorrevano in Cassazione, il Condominio Gamma n. 34 e la Società Beta sulla base di quattro motivi.

Resisteva con controricorso Roma Capitale.

Il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni scritte.

La trattazione del ricorso si svolgeva, ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*, D.L. n. 137 del 2010, convertito con la legge n. 176 del 2010, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4561 del 14 febbraio 2023, rigettava il ricorso proposto dal Condominio Gamma n. 34; accoglieva i primi due motivi di ricorso della Società Beta, assorbendo gli altri.

Cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, **annullava le determinazioni dirigenziali impugnate emesse da Roma Capitale nei confronti della Società Beta.**

Compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente Condominio Gamma n. 34, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.

QUESTIONI

La singolarità e novità delle questioni proposte all'attenzione della Corte nel ricorso depositato hanno portato alla statuizione sulla compensazione delle spese in capo all'amministratore società Beta vittoriosa di tutti i gradi di giudizio.

La disciplina di settore in materia di raccolta dei rifiuti impone una specifica esigenza di rispetto dell'ambiente in generale in linea con anche gli obblighi di cui alle convenzioni internazionali per la salvaguardia dell'ambiente.

Anche se non formanti oggetto di specifica attenzione da parte della Suprema Corte nel caso concreto per come esaminato, il giudice di legittimità intende imporre la specifica attenzione alla peculiare natura della responsabilità dell'amministratore da circoscrivere entro l'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e senza che possa ascrivere nei confronti di quest'ultimo una responsabilità oggettiva per condotte commesse da terzi e/o comunque non direttamente ascrivibili a lui.

Nel rito in via preliminare la Corte di Cassazione, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Condominio Gamma n. 34, a fronte della decisione del Tribunale del gravame che dichiarava la carenza di legittimazione attiva a proporre opposizione in quanto le violazioni contestate nel verbale di accertamento erano state imputate al Condominio Gamma n. 39 e nei confronti del quale erano state dirette le ingiunzioni di pagamento impugnate.

In particolare, la statuizione circa l'assenza di legittimazione attiva a proporre opposizione avverso gli accertamenti di Roma Capitale pronunciata dal Tribunale di Roma non era stata oggetto di impugnazione in sede di legittimità, con la conseguenza che la medesima deve considerarsi passata in giudicato e con il conseguente effetto che il condominio ricorrente difetta della legittimazione a proporre il ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105 del 2005, degli artt. 1803 e 1325 c.c., della legge n. 689 del 1981, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113 e 116 c.c..

La censura si fondava sul fatto che la pronuncia del giudice delle prime cure riconosceva a carico del Condominio Gamma e dell'amministratore Società Beta, **una responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c. – solidale** – derivante da obblighi di custodia dei contenitori per il conferimento dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata, senza tenere conto della eccezione dell'opponente di *“non aver mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l'AMA”*.

Secondo la ricorrente, **l'assegnazione in via diretta nei confronti dello stabile dei contenitori per la raccolta dei rifiuti** rappresenta il fondamento dei rispettivi obblighi di custodia da esso derivanti nonché della vigilanza posti *“a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall'amministrazione comunale”*.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., dell'art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105 del 2005 e della legge n. 689 del 1981.

Sul punto si censurava la decisione del Giudice delle seconde cure in quanto il medesimo

riconosceva la responsabilità dei ricorrenti in solido con il materiale esecutore delle violazioni, **benchè fosse concretamente impossibile per il condominio e del suo amministratore esercitare la vigilanza sulla regolare attività di raccolta differenziata** – con riferimento al corretto conferimento dei rifiuti nei rispettivi cassonetti condominiali – di fatto trasformando la responsabilità contestata in una **responsabilità di tipo oggettivo “a carico della collettività condominiale”**.

Censuravano inoltre la decisione del Tribunale nella parte in cui dichiarava che il presupposto della responsabilità contestata discende dal disposto normativo dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, che dispone *“la responsabilità solidale del proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere l'illecito, atteso che il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi”*.

Infatti il Tribunale della Capitale accertava la responsabilità del condominio e dell'amministratore in via solidale in ragione del fatto che i cassonetti per il conferimento della raccolta differenziata oggetto dei conferimenti irregolari – come accertato dall'AMA – **fossero collocati su parti comuni del condominio**.

Così argomentando il Tribunale del gravame riteneva che l'amministratore del condominio fosse sostanzialmente responsabile in solido degli atti posti in essere dai singoli condomini della compagine condominiale.

Tuttavia, l'affermazione non è corretta.

L'amministratore di condominio – rappresentante della compagine condominiale – svolge la propria attività in forza dell'incarico ad esso conferito riconducibile allo schema contrattuale del **contratto di mandato** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129, comma 15, c.p.c.; inoltre, ad esso competono obblighi di natura gestoria e di amministrazione dei beni comuni afferenti al condominio, nonché di tenuta della contabilità condominiale così come previsto all'art. 1130 c.c.

Come anzidetto, l'amministratore opera come rappresentante della compagine condominiale, invero, rappresenta all'esterno i singoli condomini *“solo nell'ambito di tali attribuzioni”* – come disposto dall'art. 1131 c.c..

Ne consegue che all'amministratore di condominio possono essere imputate responsabilità nei confronti di soggetti estranei alla compagine condominiale, per atti propri sia positivi che negativi (ovvero atti od omissivi) **ma non con riferimento agli atti posti in essere dai singoli condomini**, in quanto *“nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all'amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini”*.

Inoltre, la responsabilità solidale dell'amministratore non trova giustificazione neppure nella lettera dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, in ragione della quale *“della violazione*

amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l'usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita o fu destinata a commettere l'illecito", considerando il fatto che alcuna delle situazioni descritte dalla norma può attagliarsi nel caso che occupa la presente lite o ancora alle funzioni che vengono esercitate da parte dell'amministratore di condominio che "gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale"; ossia nessuno dei titoli indicati nella norma.

Ad avviso del Supremo Collegio è, altresì, privo di pregio l'assunto del Tribunale in ragione del quale onde dichiarare la responsabilità dell'amministrazione di condominio richiama l'art. 14, comma 7, del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 2005, **il quale prevede un obbligo espresso di custodia e di utilizzo per tutti gli utenti dei cassonetti e dell'amministratore.**

I summenzionati obblighi di custodia e utilizzazione per la Corte di legittimità "confermano, al contrario, la tesi opposta a quella fatta propria dal giudice a quo, che vale a dire la responsabilità dell'amministratore per la loro violazione può configurarsi soltanto in via diretta e non in via solidale, per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione".

Segnatamente, avuto riguardo all'utilizzazione ed alle violazioni contestate "consistite nell'inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata", la disposizione, **fa riferimento a fatti propri** senza prevedere alcun tipo di vincolo di solidarietà a carico dell'amministratore insieme all'autore materiale della non corretta utilizzazione.

L'amministratore di condominio, pertanto **non può essere considerato responsabile per il fatto di ricoprire detto incarico** delle violazioni contestate da Roma Capitale nel caso che occupa la presente vertenza "occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni"; altrimenti si correrebbe il rischio di disciplinare positivamente un nuovo sottotipo di responsabilità oggettiva, sfuggendo ad ogni conseguente controllo la possibilità dell'amministratore di prova liberatoria.

Il terzo motivo si denuncia, sotto altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., dell'art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105 del 2005 e della legge n. 689 del 1981 e il quarto motivo che censure la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 65 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105 del 2005 e dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 150 del 2011 si dichiarano assorbiti.

La Corte di Cassazione pertanto accoglieva i primi due motivi di ricorso, cassava la sentenza del Tribunale di Roma e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la vertenza è decisa nel merito con l'annullamento delle determinazioni dirigenziali emesse nei confronti della Società Beta, amministratore del condominio.

Inoltre la Corte disponeva che "l'assoluta novità della questione, nei cui confronti non si

riscontrano precedenti decisioni, comporta ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità, tra tutte la parti".

Seminario di specializzazione

Superbonus, altri bonus edilizi e contenzioso legale

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Esperibilità dell'azione di riduzione in via surrogatoria: la questione rimessa alle Sezioni Unite

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 23 del 02/01/2025

Successioni Mortis Causa – Successione Necessaria – Reintegrazione Della Quota Di Riserva Dei Legittimari – Azione Di Riduzione – Legittimazione – Eredi e Aventi causa – Creditori personali del legittimario totalmente pretermesso

Occorre rimettere la causa alla Prima Presidente, affinché ne valuti l'opportunità della rimessione alle Sezioni Unite, perché si pronunci sulla questione relativa all'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.

Disposizioni applicate

Articoli 457, 524, 557 e 2900 cod. civ.

[1] Sotto il profilo che qui ci occupa, la sentenza in commento riguarda un'ipotesi di intervento volontario di un terzo creditore (Filano) in un procedimento azionato da due soggetti (Mevio e Sempronio), nominati eredi con un testamento di epoca anteriore ad altro che indicava quale unico erede Caio, asserito debitore del terzo interveniente; quest'ultimo, pertanto, aveva interesse al riconoscimento della validità del testamento posteriore ovvero all'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione per il caso di accertata invalidità del testamento successivo e, dunque, efficacia di quello antecedente, che nominando eredi universali i nipoti comportava la totale pretermissione di Caio (figlio del de cuius).

A prescindere dai profili penali che hanno interessato la vicenda in commento (e che mettevano in dubbio la legittimità stessa dell'intervento del terzo), sia la Corte d'Appello che la Suprema Corte hanno svolto puntuali argomentazioni in diritto sulla esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione.

In particolare, la sentenza di secondo grado riteneva, in via preliminare, che Filano non avesse

i requisiti per sostituirsi al suo debitore Caio in quanto l'azione surrogatoria, avente carattere necessariamente eccezionale, poteva essere esercitata allorché sussistessero i tre presupposti (i) dell'esistenza di un credito certo, anche se sottoposto a termine o condizione, (ii) dell'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, e (iii) della sussistenza di un pericolo d'insolvenza, da intendersi nel senso che il contegno omissivo del debitore, o l'inerzia, dovevano essere tali da produrre o aggravare il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore. Nel caso di specie, la Corte d'Appello considerava insussistente il presupposto dell'inerzia di Caio nell'esercizio dei suoi diritti e delle azioni a lui spettanti, intesa secondo la giurisprudenza, come trascuratezza.

Specificava, infatti, la Corte d'Appello che Caio, costituendosi nel giudizio di querela di falso in primo grado, aveva chiesto che fossero accolte le domande degli attori, ossia che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del 09/01/2009 di Tizio, e che in caso di dichiarata validità dello stesso, fosse dichiarata la nullità dell'accettazione dell'eredità su esso basata da parte sua e l'autenticità e validità del testamento olografo del 30/05/2008, mentre nel separato giudizio di petizione ereditaria aveva, altresì, esperito l'azione di riduzione per lesione di legittima.

[2] Ed è sulla nozione di trascuratezza, quale presupposto dell'azione surrogatoria dell'art. 2900 cod. civ., che si concentra in prima battuta l'analisi degli Ermellini.

Al riguardo, ricordano come si contrappongono due orientamenti della Suprema Corte.

Un primo orientamento, più tradizionale (al quale ha aderito la sentenza d'appello), che *“considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisca rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica”*.[\[1\]](#)

Un secondo orientamento, che valorizza il dato letterale dell'art. 2900 cod. civ., che non parla più di inerzia del debitore (come prevedeva il vecchio codice del 1865), ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. *“Col termine “trascura” il legislatore ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto”*.[\[2\]](#)

Evidenzia la Suprema Corte come, nel caso di specie, Caio abbia esercitato l'azione di riduzione solo un anno dopo l'esercizio dell'azione surrogatoria del suo creditore, nel separato giudizio di petizione ereditaria promosso dai nipoti sulla base del testamento olografo del 30/05/2008; appare, dunque, decisivo stabilire, ai fini della sussistenza dei presupposti dell'azione surrogatoria, se debba farsi riferimento al primo, o al secondo degli orientamenti

giurisprudenziali sopra riportati sulle nozioni di inerzia e di trascuratezza.

[3] Connessa a tale problematica è poi quella del particolare atteggiarsi dell'interesse ad agire nel caso dell'azione surrogatoria.

La giurisprudenza tradizionale, legata alla vecchia nozione di inerzia, e non a quella di trascuratezza dell'attuale art. 2900 cod. civ., ritiene che *“qualora il debitore titolare dell'azione non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, venga automaticamente a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Quest'ultimo non può sindacare le modalità con cui il debitore, al quale solo compete la gestione del suo patrimonio, abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ordinaria ovvero l'opposizione di terzo”*.[\[3\]](#)

In tale quadro giurisprudenziale si innestano le osservazioni della sezione giudicante, che ritiene eccessiva questa rigida chiusura, che impedirebbe l'esercizio in via surrogatoria dell'azione anche allorquando l'attivarsi del debitore non sia stato diligente e puntuale, *“prestando il fianco ad iniziative strumentali del titolare debitore”*.

Suggerisce, la pronuncia in commento, come debba, altresì, tenersi conto di un aspetto determinante: a differenza degli atti che modificano in via diretta ed immediata il patrimonio del debitore, gli atti di esercizio o di non esercizio di un'azione giudiziale costitutiva, come l'azione di riduzione per lesione di legittima, non possono essere resi inefficaci nei loro confronti dai creditori con lo strumento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.. Tali atti, infatti, *“non incidono immediatamente sulla consistenza del patrimonio, potendo modificare tale consistenza solo nel caso in cui intervenga una decisione di accoglimento dell'azione passata in giudicato, con conseguente inutilizzabilità, da parte del creditore che si era surrogato, dell'indicato rimedio dell'azione revocatoria ordinaria (vedi in tal senso Cass. 19.2.2013 n. 4005), ed utilizzabilità del rimedio dell'opposizione di terzo contro la sentenza relativa all'azione tardivamente esercitata dal titolare, solo nell'ipotesi, di ben ardua dimostrazione, in cui la sentenza sia l'effetto di dolo, o collusione a suo danno ex art. 404 comma 2 cod. civ.”*.

[4] Il Collegio giudicante evidenzia come sia necessario rimettere alle sezioni unite (pur non sussistendo un reale contrasto sezionale, ma piuttosto rinvenendosi una non applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte da parte dei giudici di merito) la più generale questione dell'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.

Il codice civile, infatti, non ha apprestato specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso in materia di azione di riduzione, avendo riconosciuto la legittimazione all'esercizio di tale azione solo a favore dei legittimari, dei loro eredi o aventi causa, senza nulla precisare in ordine ai creditori, menzionati solo al terzo comma dell'art. 557

cod. civ. ma con riguardo ai soli creditori del defunto, i quali non possono esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima, né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in tal modo evitando la confusione tra il patrimonio del defunto e quello degli eredi.

Gli Ermellini ricordano come parte della dottrina abbia proposto di far rientrare anche i creditori del legittimario nella categoria degli aventi causa dal legittimario; ricostruzione che, però, non ha trovato l'avallo della giurisprudenza.[\[4\]](#)

La via seguita dalla Suprema Corte[\[5\]](#) per giustificare l'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso è stata, dunque, individuata nella lettura in negativo dell'art. 557 comma 3 cod. civ.: se, si afferma, *“la legittimazione viene espressamente riconosciuta per l'ipotesi in cui l'accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell'esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela”*.[\[6\]](#)

Tale lettura viene criticata dalla pronuncia in commento, *“sia in quanto la disposizione si riferisce solo ai creditori del defunto (...) e non a tutti i creditori ereditari ed in particolare ai creditori del legittimario pretermesso (...); sia in quanto da una disposizione dettata solo in negativo per l'ipotesi dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte del legittimario pretermesso, si pretende di desumere, in positivo, la legittimazione all'esercizio dell'azione di riduzione dei creditori del legittimario pretermesso, che però non rientrano nel numerus clausus dei soggetti che secondo l'art. 557 comma 1 cod. civ. possono esercitare tale azione”*.

Il collegio giudicante afferma, poi, che, piuttosto, dovrebbe *“ritenersi precluso l'esercizio in via surrogatoria da parte di terzi secondo la previsione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2900 cod. civ., in base alla quale, l'esercizio di detta azione non è consentito quando si tratti di diritti o di azioni che non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Ciò in quanto l'esito vittorioso dell'azione di riduzione per lesione di legittima, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, comporta l'acquisizione da parte del legittimario totalmente pretermesso della qualità di erede”*. Ciò, infatti, finirebbe per imporre al legittimario pretermesso un'accettazione dell'eredità, *actus legitimus* strettamente personale e che viene generalmente considerato come insuscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del chiamato all'eredità.

Il quadro giurisprudenziale delineato e la mancanza di un preciso dato normativo di riferimento hanno spinto il Collegio giudicante a stimolare *“una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte dello strumento in questione”*.

È auspicabile che una tale riconsiderazione intervenga, stante l'oggettivo stato di incertezza che ancora oggi persiste, come già si è avuto modo di evidenziare in altra sede, cui si rimanda

per un maggior approfondimento.[\[7\]](#)

[\[1\]](#) In questo senso: Cass. Civ. n. 1996/2016; Cass. Civ. n. 5805/2012; Cass. Civ. n. 7187/1997; Cass. Civ. n. 3665/1988.

[\[2\]](#) In tal senso: Cass. Civ. n. 1867/2000. Si vedano, altresì, Cass. Civ. n. 10744/2009 n. 10744; Cass. Civ. n. 34297/2022; nonché le citate Cass. Civ. n. 7187/1997 e n. 3665/1988.

[\[3\]](#) Così, Cass. Civ. n. 34940/2022; Cass. Civ. n. 58/2012

[\[4\]](#) È la stessa sentenza in commento, tuttavia, a riportare come “*sembra avallare, ma incidentalmente, tale tesi, Cass. 20.6.2019 n. 16623, che però si basa essenzialmente sulla lettura in negativo di seguito esaminata dell’art. 557 comma 3 cod. civ. e sulla lettura sistematica degli articoli 557, 2900 e 524 cod. civ.*”.

[\[5\]](#) Si veda, da ultimo Cass. Civ. n. 16623/2019.

[\[6\]](#) Così, Cass. Civ. n. 16623/2019 cit.

[\[7\]](#) M. Ramponi, *L’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso*, in Ec Legal del 09/07/2019, https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2019-07-09_lesercizio-via-surrogatoria-dellazione-riduzione-parte-dei-creditori-del-legittimario-pretermesso.pdf

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Diritto e reati societari

Impossibilità, per la transazione intervenuta successivamente e senza specifica pattuizione sul punto, di porre nel nulla il precedente accordo intervenuto tra soci e contenente il riconoscimento di un beneficio economico a favore di uno degli stessi

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge

Master di specializzazione

**Pianificazione patrimoniale della famiglia:
strumenti per avvocati**

Scopri di più

[Sent., Trib. Milano, sez. quindicesima – Tribunale delle imprese – specializzata Impresa “B” Civile, 30 maggio 2024, n. 6361.](#)

Parole chiave: Cessione del capitale sociale – accordi tra soci – beneficio a favore dell’ex socio – interpretazione del contratto – criterio letterale – volontà delle parti – principio di buona fede.

Massime: *“L’accordo che prevede il riconoscimento di un beneficio economico a favore di un ex socio, con la finalità di remunerare l’ex socio per il contributo da lui apportato alla crescita del valore aziendale, deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede e dei criteri improntati al rispetto del senso letterale del testo e alla corretta ricostruzione della volontà delle parti, con il risultato che, la transazione generale conclusa successivamente all’accordo tra le parti non estingue il beneficio previsto dallo stesso, se non espressamente menzionato”*

“Nel contesto di un’operazione di cessione del capitale sociale, a fronte di un accordo che prevede il riconoscimento di un beneficio economico avente ad oggetto una percentuale del valore di una quota a favore di un ex socio, con lo scopo di remunerarlo per il contributo da lui apportato alla crescita del valore aziendale, la quantificazione di tale beneficio deve avvenire prendendo a riferimento il valore della quota alla data di conclusione dell’operazione, in quanto la stessa integra il momento in cui il valore della quota riflette anche il contributo apportato dal socio, non potendo essere invece considerato il valore della stessa in un momento successivo”.

CASO

La vicenda oggetto della pronuncia si colloca nel contesto di un’operazione di cessione dell’intero capitale sociale di una società *holding* di partecipazioni in società attive

nell'industria della moda e *brand portfolio company* (cioè, costituita con lo scopo di acquisire, in proprietà od in licenza, marchi della moda da promuovere e sviluppare) e dell'accordo, disciplinato dai soci della stessa, al fine di disciplinare i rapporti tra loro in vista dell'operazione di cessione.

Tale accordo, tra le altre cose, conteneva anche una clausola relativa alla quota del 50% detenuta da un socio e relativa ad un marchio che, essendo stato gestito nell'ambito della *holding* oggetto dell'operazione, era andato incontro ad una grande crescita in termini di valore.

Tale clausola, avente la finalità di riconoscere agli altri soci il contributo ad essi spettante a seguito della proficua gestione del marchio, prevedeva due scenari alternativi: (a) la quota poteva rientrare anch'essa nell'operazione, previa cessione da parte del socio alla *holding*; in questo caso, il corrispettivo della cessione avrebbe ricompreso anche il valore della quota in oggetto, il quale sarebbe così stato ripartito tra i soci; oppure (b) la quota sarebbe rimasta esclusa dal perimetro dell'operazione, con l'obbligo, però, per il socio che la deteneva, di assegnare il 46,5% della quota all'altro socio ovvero, qualora tale soluzione non fosse stata percorribile, di riconoscergli nella stessa percentuale il beneficio economico che lo stesso avrebbe ottenuto dalla cessione della quota, al netto degli oneri fiscali e dei costi sostenuti da quest'ultimo.

L'accordo tra i soci prevedeva, inoltre, che gli stessi, alla conclusione dell'operazione, si obbligassero a rinunciare a tutte le reciproche contestazioni relative alla gestione della *holding*, mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo.

Al momento di conclusione dell'operazione, quindi, la stessa si perfeziona senza che vi rientri la quota oggetto dell'accordo e, successivamente, i soci sottoscrivono la transazione di cui sopra.

Successivamente, il socio proprietario della quota cede il 30% della stessa alla società acquirente dell'operazione (di cui è diventato amministratore unico), con la conseguenza che, a questo punto, l'altro socio agisce per ottenere il 46% del beneficio ottenuto dal primo a seguito della cessione del 30% della quota. L'altro socio, convenuto in giudizio, eccepisce allora il superamento di quanto stabilito nell'accordo concluso con l'attore per via dell'intervenuta transazione tra le parti.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Milano, incaricato di dirimere la controversia, stabilisce che l'accordo concluso tra le parti non può essere interpretato nel senso di ritenere che la stipulazione della transazione da esso prevista sia in grado di travolgerne gli altri effetti, dal momento che tale interpretazione sarebbe contraria alla lettera delle clausole contrattuali e alla stessa volontà delle parti, intesa a raggiungere un accordo in grado di remunerare tutti i soci per il loro contributo relativo alla gestione del *brand*.

Lo stesso Tribunale, però, pur riconoscendo il diritto dell'attrice a vedersi corrisposto il pagamento del 46% del beneficio che la convenuta ha ottenuto dalla cessione della quota, riconosce che, ai fini della quantificazione della somma dovuta alla stessa dalla convenuta, non è possibile riferirsi al prezzo di vendita della quota. Bisogna considerare, infatti, che il marchio, negli anni intercorsi tra l'operazione e la cessione della quota, era andato incontro ad un ulteriore incremento del proprio valore, con la conseguenza che, qualora si fosse riconosciuto all'attrice la percentuale secca del prezzo, la stessa si sarebbe avvantaggiata, a costo zero, di tutti gli investimenti, i costi, gli oneri e quant'altro la società convenuta avesse sostenuto in relazione al marchio successivamente al *closing* dell'operazione. Conseguentemente, Il Tribunale ha ritenuto che la somma da corrispondere all'attrice andasse calcolata sulla base del valore della quota alla data di conclusione dell'operazione.

Master di specializzazione

**Pianificazione patrimoniale della famiglia:
strumenti per avvocati**

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L'esdebitazione del fallito può essere accordata quando vi sia stato un seppure minimo pagamento dei creditori

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – Pres. Cristiano – Rel. Vella](#)

Parole chiave: Fallimento – Chiusura della procedura concorsuale – Effetti – Esdebitazione – Mancato soddisfacimento di alcuni creditori concorsuali – Irrilevanza – Pagamento di parte dei debiti in sede di ripartizione dell'attivo – Sufficienza – Condizioni

[1] Massima: *Il requisito oggettivo cui è condizionato il beneficio dell'esdebitazione – e, dunque, l'inesigibilità dei crediti residui verso il fallito – richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte e tale condizione deve intendersi realizzata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice una valutazione comparativa della consistenza di quella parte rispetto a quanto complessivamente dovuto.*

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 142

CASO

Il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili; la procedura concorsuale si concludeva diversi anni dopo, a seguito della ripartizione finale dell'attivo.

A quel punto, uno dei soci formulava istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.fall., che veniva rigettata in ragione della contenutissima percentuale (pari a 0,15%) dei crediti soddisfatti.

All'esito del reclamo, la Corte d'appello di Venezia confermava la statuizione assunta dal Tribunale di Treviso, in quanto, pur ricorrendo il requisito soggettivo della meritevolezza, doveva considerarsi insussistente quello oggettivo, dal momento che trascurare l'entità della

percentuale di soddisfazione dei creditori avrebbe significato avallare un'interpretazione sostanzialmente abrogante dell'art. 142 l.fall.

Il decreto della Corte d'appello di Venezia veniva impugnato con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, quando ricorre il requisito soggettivo di cui al comma 1 dell'art. 142 l.fall., il beneficio dell'esdebitazione va, di regola, concesso, a meno che i creditori concorsuali siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare quando ricorra tale circostanza, che non può riguardare la sola percentuale del pagamento dei creditori, ma deve tenere conto di tutte le peculiarità della singola procedura, alla luce del *favor debitoris* cui è improntata la disciplina dell'esdebitazione.

QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato le condizioni in presenza delle quali può essere accordato il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l.fall.

Che si tratti di un beneficio lo si ricava dal fatto che, in linea generale, l'art. 120, comma 3, l.fall. prevede che, una volta chiuso il fallimento, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, sicché il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte – in tutto o in parte – nell'ambito della procedura concorsuale; la medesima norma, tuttavia, fa salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti l.fall., che disciplinano, per l'appunto, l'esdebitazione, cui può accedere solo il fallito che sia persona fisica.

L'istituto persegue l'obiettivo di consentire l'azzeramento di tutte le posizioni debitorie, affinché il fallito possa riprendere celermente lo svolgimento di attività economica, avendo il legislatore privilegiato l'interesse del debitore a liberarsi dai residui vincoli obbligatori rispetto a quello dei creditori alla loro persistenza.

L'art. 142 l.fall. elenca le condizioni alle quali è subordinata la concessione dell'esdebitazione, che, per prassi, si distinguono in presupposti di carattere soggettivo (comma 1) e oggettivo (comma 2).

I primi attengono alla condotta del fallito (sia prima che nel corso della procedura concorsuale), mentre il secondo – che il legislatore ha eliminato dal novero delle condizioni per l'esdebitazione indicate nell'art. 280 CCII – attiene al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, privilegiati o chirografari che siano.

Proprio su questo presupposto si incentrano le riflessioni svolte dai giudici di legittimità.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, il requisito del soddisfacimento dei creditori prescritto dall'art. 142 l.fall. va inteso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto mostrato dal legislatore, anche quando taluni di essi (per esempio, i chirografari) non siano stati pagati affatto (si veda, in proposito, Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2024, n. 28506), risultando invero sufficiente che una parte dei debiti sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice una valutazione comparativa in ordine alla consistenza di quella parte rispetto a quanto complessivamente dovuto.

Occorre prendere in considerazione tutti i creditori coinvolti, vale a dire, oltre a quelli della società, pure quelli dei singoli soci ai quali il fallimento si è esteso, visto il generico riferimento che l'art. 142 l.fall. opera ai creditori concorsuali, categoria cui vengono tradizionalmente ricondotti i creditori anteriori all'apertura del fallimento; per questo motivo si ritiene che, al contrario, non rilevi la soddisfazione dei crediti prededucibili, fatta eccezione, al limite, per quelli sorti prima del fallimento (per esempio, in correlazione a una precedente procedura concordataria avvinta a quella fallimentare dal vincolo della *consecutio*; in questi termini, Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946).

Pertanto, ove ricorrano i presupposti soggettivi previsti dal comma 1 dell'art. 142 l.fall., il beneficio dell'esdebitazione va, di regola, concesso, a meno che i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte, cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti (giusta quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 142 l.fall.), ovvero siano stati soddisfatti in percentuale assolutamente irrisoria.

In questo contesto, l'individuazione della parziale soddisfazione che dà accesso all'esdebitazione è sempre stata ispirata dal *favor debitoris* sotteso alla disciplina recata dagli artt. 142 e seguenti l.fall., sicché si è affermato che l'irrisorietà è riscontrabile ove, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, il soddisfacimento dei creditori sia a tale punto esiguo da non rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente.

Così, si è escluso che l'accertamento in questione debba ridursi alla mera registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori, sia perché il comma 2 dell'art. 142 l.fall. esclude testualmente il beneficio quando non vi sia stata alcuna soddisfazione (ossia quando sia stata del tutto assente), sia perché la prudente valutazione rimessa al giudice non può ridursi a una mera operazione matematica, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità della singola procedura.

In quest'ottica, il debitore non dev'essere penalizzato a causa della scarsa consistenza dell'attivo patrimoniale destinato ai creditori, spesso dipendente anche dai risultati poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale e dall'incidenza dei costi prededucibili, in particolare quando la sua entità non sia stata influenzata da condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti del fallito.

Ciò significa, secondo i giudici di legittimità, che, tra tutte le risultanze della procedura alle quali il giudice deve attingere per effettuare la valutazione sottesa alla delibazione prescritta dall'art. 142 l.fall., bisogna certamente considerare l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (che rappresentano una variabile indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la irrisorietà – sotto il profilo squisitamente algebrico – della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali (trattandosi di parametro nemmeno esplicitato formalmente nella norma).

Inoltre, non è sufficiente operare un raffronto tra l'attivo distribuito e il passivo totale, senza tenere conto del valore consumato dalle prededuzioni durante il corso della procedura e distinguere fra le passività riconducibili alla società e quelle ascrivibili ai singoli soci, né può omettersi di considerare l'entità dell'attivo acquisito rispetto a quello in concreto realizzato (tenuto conto delle difficoltà insite nell'attività liquidatoria fallimentare).

In definitiva, riprendendo le parole della Corte di cassazione, *“l'esdebitazione, conformemente alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, deve essere intesa come beneficio che, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (integrato dall'assenza di tutte le ragioni soggettive ostative), va concesso, potendo escludersi solo qualora, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico”*.

Di conseguenza, una volta che il debitore sia stato ritenuto meritevole (essendo così integrato il cosiddetto requisito soggettivo, sotto tutti i molteplici e concorrenti profili menzionati dall'art. 142, comma 1, l.fall.) e una volta che la misura del soddisfacimento dei creditori non sia tale da finire per coincidere, di fatto, con l'ipotesi più radicale della sua totale assenza, la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell'esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato cassato perché i creditori avevano ricevuto un sia pur esiguo soddisfacimento, non qualificabile come irrisorio, peraltro attingendo soprattutto all'attivo realizzato dalla liquidazione dei beni del socio che aveva chiesto l'esdebitazione.

Master di specializzazione

Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

Diritto Bancario

Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB: recenti orientamenti giurisprudenziali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 2 gennaio 2025, pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo alla riscossione di un credito bancario oggetto di cessione, si è espresso su questioni attinenti alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB e al loro recupero, aderendo ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia.

Richiamando la sentenza n. 17944 del 2023 della Suprema Corte, il Tribunale ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., «ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario».

Il Tribunale ha altresì richiamato la pronuncia n. 21821 del 20 luglio 2023 della Corte di Cassazione, secondo cui «è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».

Infine, il Tribunale di Ferrara ha affrontato la questione del difetto di legittimazione del sub-servicer incaricato del recupero del credito per mancata iscrizione al registro di cui all'art. 106 TUB. Sul punto, aderendo ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7243 del 18 marzo 2024, ha affermato che «il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli dell'Autorità di vigilanza».

Con la sentenza n. 4165 del 30 dicembre 2024, il Tribunale di Firenze si è soffermato sulla documentazione probatoria idonea a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario in caso di cessione in blocco.

Nel caso in esame, l'attrice aveva introdotto il giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione immobiliare disposta dal Giudice dell'Esecuzione, che aveva accolto il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. presentato dalla convenuta. L'opponente aveva contestato sia l'esistenza dell'originaria cessione in blocco dei crediti dalla banca cedente alla società cessionaria, sia l'inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo oggetto di esecuzione nell'ambito della cessione.

Il Tribunale ha affermato che la prova della legittimazione attiva incombe sulla società attrice che si afferma cessionaria dei crediti, richiamando la normativa di riferimento (TUB e legge n. 130/1999), che consente alla banca cessionaria di notificare l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale meccanismo risponde all'esigenza di semplificare la pubblicità e l'opponibilità delle cessioni di vasti portafogli di crediti.

Sulla base di tali principi, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'avviso pubblicato sulla G.U., da cui risultano chiaramente l'esistenza del contratto di cessione, le parti contraenti e i criteri di individuazione dei crediti ceduti, è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario. In particolare, ha citato la sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024 della Corte di Cassazione, che ha chiarito che «la pubblicità notizia in G.U. non ha effetto costitutivo del sinallagma contrattuale, ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato dal giudice del merito come indizio per la prova presuntiva della cessione».

Inoltre, ha richiamato le pronunce n. 21821 del 20 luglio 2023 e n. 10860 del 22 aprile 2024 della Suprema Corte, le quali hanno confermato che l'avviso in G.U. non deve contenere un'elencazione specifica di ciascun credito ceduto, purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».

Master di specializzazione

Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

Processo civile telematico

Efficacia probatoria degli screenshot nel processo civile: analisi e precedenti giurisprudenziali

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Blockchain smart contact e proprietà intellettuale nel web 3: come proteggere gli asset immateriali

Scopri di più

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, Sezione II Civile, ha affrontato nuovamente il tema dell'efficacia probatoria, nel processo civile, dei messaggi WhatsApp e degli Sms prodotti come semplice screenshot e non accompagnati da una perizia forense in grado di confermarne l'autenticità o la provenienza.

Si è dunque affermato che i *“messaggi whatsapp e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”*.

Il tema non è invero una novità e già era stato analizzato nel passato da chi scrive, puntando in particolare l'attenzione sul caso della produzione in giudizio di documenti frutto di scansione

[\(https://www.teamsystem.com/magazine/legal/il-disconoscimento-delle-prove-digitali/\)](https://www.teamsystem.com/magazine/legal/il-disconoscimento-delle-prove-digitali/).

Le conclusioni cui si giunge, va detto subito, non sono dissimili da quelle del precedente articolo; è però interessante analizzare il percorso logico seguito dalla Suprema Corte perché nasconde spunti per una riflessione sul rapporto tra norme del codice civile, del codice di procedura civile e norme del codice dell'amministrazione digitale.

In maniera assai significativa, poche righe dopo l'enunciazione della massima sopra riportata, la Corte di Cassazione ribadisce la piena efficacia probatoria degli screenshot, anche se privi dell'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. e subito dopo rileva come il ricorrente non

avesse “contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto”.

Questi passi della motivazione meritano attenzione, innanzitutto per il richiamo all'art. 2702 c.c., richiamo che non può non far pensare all'art. 20, comma 1 bis CAD, che dispone testualmente: “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.

In questa occasione, però, ci si distacca dai vincoli del CAD e si afferma che il valore probatorio di un documento informatico (lo screenshot è un documento informatico a tutti gli effetti) non è vincolato al disposto dell'art. 2702 c.c. ma è invece soggetto al disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., che nel caso specifico non era stato effettuato. Come detto poco sopra, infatti, il ricorrente aveva contestato solo l'utilizzabilità del documento ma non ne aveva disconosciuto il contenuto intrinseco.

La presenza di questa norma, importante declinazione del principio dispositivo che informa l'intero processo civile, è dunque fondamentale per due motivi:

- innanzitutto per escludere l'applicazione della norma generale del codice dell'amministrazione digitale;
- in secondo luogo per valutare il comportamento della parte contro cui era stato prodotto il documento.

I principi esaminati costituiscono inoltre orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittima l'allegazione in giudizio delle riproduzioni di conversazioni estrapolate dal telefono cellulare del coniuge (v. Cass. 13121/2023)

Fermi i principi che precedono non si può però non allargare il campo a ulteriori considerazioni che muovo dalla constatazione che proprio l'articolo in commento conferisce alla prova *lato sensu* fotografica (in effetti lo screenshot altro non è che una fotografia digitale di uno schermo) una certa precarietà, stante che è sufficiente un disconoscimento ben circostanziato per costringere la parte che ne abbia interesse a produrre il documento originale. Appare perciò opportuno che vengano comunque adottate misure per preservare l'integrità del documento originale.

Valga al proposito un esempio: è comprensibile che una parte produca degli screenshot estratti da uno smartphone non volendo produrre in giudizio l'intero device o non avendo magari il tempo di far redigere una perizia forense ad un tecnico esperto; questa necessità potrebbe però sopravvenire proprio in caso di disconoscimento della produzione a opera della controparte, sicché appare fondamentale non disperdere la prova originale. Verificandosi

quanto previsto dall'art. 2712 c.c. occorrerebbe infatti attivare uno dei comportamenti processuali appena visti (deposito dello smartphone o perizia forense); diversamente la produzione perderebbe ogni efficacia probatoria.

Da ultimo si precisa che le considerazioni svolte in questa sede vanno rigorosamente riferite al solo processo civile; nel processo penale, invece, la giurisprudenza più recente sembra essere orientata verso un maggior rigore e verso la negazione del valore probatorio a documenti come quelli oggetto della presente analisi.

Seminario di specializzazione

Blockchain smart contact e proprietà intellettuale nel web 3: come proteggere gli asset immateriali

Scopri di più